

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La copertura assicurativa risarcisce determinate perdite pecuniarie sopportate dall'impresa che offre Servizi di Balneazione (l'Assicurato), a seguito del verificarsi di precipitazioni piovose superiori alla soglia indicata nella Polizza (il Parametro). Trattandosi di una polizza parametrica, il Sinistro si considera avvenuto al superamento, in una singola giornata e nell'arco della fascia oraria compresa fra le ore 8 e le ore 14, del Parametro attestato dall'Oracolo identificato nella Polizza.



Che cosa è assicurato?

Garanzia obbligatoria

- ✓ La copertura assicurativa indennizza, nei limiti della Diaria indicata in Polizza, l'Assicurato per la mancata vendita di ingressi giornalieri per Servizi di Balneazione causata dai Sinistri avvenuti nel Periodo di Copertura, in eccesso ai giorni di Franchigia, se prevista. Per Servizi di Balneazione si intendono le forniture di lettini e ombrelloni per uso giornaliero, con esclusione di servizi diversi (ad es. ristorazione o attività ludiche).

L'Indennizzo, che verrà riconosciuto all'Assicurato in automatico, non sarà mai superiore al 70% dei ricavi derivanti dalla vendita di servizi giornalieri.



Che cosa non è assicurato?

La copertura assicurativa non opera per:

- ✗ Mancata vendita di ingressi giornalieri per Servizi di Balneazione per cause diverse dal Sinistro durante il Periodo di Copertura.
- ✗ Qualsiasi evento naturale e/o meteorologico diverso dalle precipitazioni piovose (esempio grandine) verificatesi nella fascia oraria compresa fra le 8:00 e le 14:00 secondo le condizioni indicate nella Polizza.
- ✗ Mancata vendita di servizi diversi o accessori a quelli di balneazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Potrà essere applicata una franchigia che verrà indicata nella Polizza.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura assicurativa è valida sul territorio italiano.



Che obblighi ho?

Il contraente, al momento della sottoscrizione del contratto, ha il dovere di rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso della vigenza della copertura assicurativa, ogni variazione delle informazioni rese.



Quando e come devo pagare?

Il contratto si intende perfezionato con il corretto pagamento del premio tramite le seguenti modalità:

1. attraverso assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Compagnia oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto;
3. denaro contante, con i limiti previsti dalla normativa vigente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione decorre dalle ore 00.00 del giorno indicato in Polizza, sino alle ore 24.00 dell'ultimo giorno di copertura indicato a seconda della formula scelta dall'Assicurato ed ha effetto se il contraente ha pagato il premio.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto di assicurazione non necessita di disdetta in quanto si risolve alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato.

Assicurazione parametrica per perdite pecuniarie

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

REVO Insurance S.p.A.

REVO

REVO ParametricXProtezione Estate

Data di aggiornamento 12.12.2022

Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona

Sede operativa: Via Mecenate 90, 20138 Milano - tel. 02 92885700

Sito Internet: www.revoinsurance.com

PEC: revo@pec.revoinsurance.com

Iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00167 con Provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008

Capogruppo del Gruppo "REVO Insurance" iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 di Elba Assicurazioni S.p.A. (ora ridenominata REVO Insurance S.p.A.)

Il patrimonio netto ammonta a Euro 73.669.727, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a Euro 6.680.000 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a Euro 52.681.638.

La Relazione Unica sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria al 31 dicembre 2021 del Gruppo Elba Assicurazioni (SFCR) di cui all'articolo 216-novies del CAP è disponibile sul sito della Compagnia (www.revoinsurance.com) nella sezione Investor Relations, sottosezione Solvency.

Il Requisito patrimoniale di solvibilità di Elba Assicurazioni S.p.A. ammonta a Euro 40.828.658, il Requisito patrimoniale minimo a Euro 10.520.617 e i Fondi propri ammissibili alla loro copertura a Euro 87.791.513.

Il Valore dell'indice di solvibilità (Solvency ratio) di Elba Assicurazioni S.p.A. è pari a 215,02%, quello del Gruppo Elba è pari a 271,38%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si precisa che l'Assicurato può scegliere alternativamente la soluzione Weekend e Flex, che presentano le seguenti caratteristiche:

Weekend	il Periodo di Copertura coincide con tutti i sabati e le domeniche di giugno, luglio, agosto e settembre oltre che il 14-15-16 agosto.
Flex	il Periodo di Copertura è costituito da singole giornate di copertura selezionate dall'Assicurato.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Danni.
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si fornisce il seguente esempio per i casi in cui la copertura assicurativa preveda l'applicazione di una franchigia: assumendo che l'Assicurato abbia selezionato come Periodo di Copertura la settimana compresa fra il 10 ed il 17 agosto e che la polizza preveda 1 giorno di Franchigia, il primo Sinistro non verrà considerato ai fini del calcolo dell'Indennizzo.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: Non prevista. Trattandosi di polizza parametrica, non è previsto l'invio della denuncia di sinistro alla Compagnia da parte dell'Assicurato. Sarà la Compagnia a comunicare all'Assicurato l'evento dannoso in eccesso alla Franchigia che darà diritto all'indennizzo.
	Assistenza diretta/in convenzione: Non prevista
	Gestione da parte di altre imprese: Non prevista
	Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in due anni.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato in merito alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894, e 1898 C.C..
Obblighi dell'Impresa	La Compagnia si impegna a liquidare gli indennizzi, secondo le modalità riportate nella Polizza, entro 5 giorni lavorativi dalla certificazione del Sinistro da parte dell'Oracolo Primario.



Quando e come devo pagare?

Premio	Il premio indicato è comprensivo di imposte.
Rimborso	Il rimborso non è previsto per questo tipo di prodotto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede il diritto di ripensamento dopo la stipula.
Risoluzione	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Danni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non ci sono ulteriori informazioni sulla durata rispetto a quanto indicato nel DIP Danni.
Sospensione	Non è prevista la facoltà di sospendere le garanzie.

A chi è rivolto questo prodotto?

La copertura assicurativa è destinata alle imprese che offrono Servizi di Balneazione sul territorio italiano.



Quali costi devo sostenere?

Il premio è comprensivo dei costi di intermediazione che ammontano, in media, al 15% del premio.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Il soggetto che si reputi insoddisfatto con riferimento al contratto può presentare reclamo alla Compagnia; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione di contratto.</p> <p>I reclami vanno inviati a:</p> <p>REVO Insurance S.p.A. – Segreteria Generale – Funzione Reclami, con una delle seguenti modalità alternative:</p> <ul style="list-style-type: none">- per posta ordinaria al seguente indirizzo: Via Mecenate, n. 90 – 20138 Milano;- per posta elettronica al seguente indirizzo: reclami@revoinsurance.com;- per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: reclami@pec.revoinsurance.com- per fax al numero: 02/92885749. <p>La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</p> <p>Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti/collaboratori di cui la Compagnia si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, si provvederà direttamente alla loro gestione, entro il termine massimo di 45 giorni, ferma restando la possibilità di sospendere tale termine per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>Nel caso di reclami concernenti il comportamento dei Broker e loro dipendenti/collaboratori, questi potranno essere a loro indirizzati e la relativa gestione ricadrà direttamente sull'Intermediario interessato.</p> <p>Nel caso in cui tali reclami fossero indirizzati a REVO Insurance S.p.A., la stessa provvederà a trasmetterli al broker interessato dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it</p> <p>Info su: www.ivass.it</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO



REVO Parametric Protezione Estate

Assicurazione parametrica per perdite pecuniarie

Condizioni di assicurazione

Edizione 12.2022

Le Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le linee guida Contratti semplici e chiari del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari del 6 febbraio 2018

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: via Mecenate 90, 20138 Milano;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;
Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinurance.com
www.revoinurance.com

Sommario

Come funzionano le assicurazioni parametriche	2
Glossario	2
Norme comuni	3
REVO ParametricXProtezione Estate - Copertura Perdite Pecuniarie	4
Cosa non è assicurato e quali sono le limitazioni di copertura.....	4
Criteri di operatività della copertura assicurativa	5
Liquidazione dell'indennizzo	5
Contatti utili	5

Come funzionano le assicurazioni parametriche

Nelle assicurazioni parametriche il premio è calcolato sulla base della probabilità di un evento. In caso di sinistro, nell'assicurazione parametrica il diritto all'indennizzo scatta automaticamente quando viene registrato l'evento perfezionante il Sinistro da un soggetto terzo definito Oracolo, senza necessità di perizia, né di stima del danno.

Per questo prodotto, verranno emessi degli Smart Contract che permetteranno di gestire le Polizze tramite l'innovativa tecnologia blockchain.

Glossario

Per facilitare la comprensione delle regole contrattuali nel presente set informativo, il Glossario raccoglie e riporta il significato dei termini più importanti e ricorrenti.

I termini riportati nel Glossario sono riconoscibili nelle Condizioni di assicurazione in quanto indicati con la lettera iniziale maiuscola.

Nei **testi in grassetto** sono indicate, ai sensi dell'art. 166, comma 2, D. Lgs 209/2005, le condizioni contrattuali che indicano decadenze, nullità, limitazione delle garanzie oppure oneri a carico dell'Assicurato.

Assicurato	L'impresa che offre Servizi di Balneazione, individuata nella Polizza.
Compagnia	L'impresa assicuratrice, REVO Insurance S.p.A.
Diaria	Ammontare monetario pattuito per ogni singolo giorno in cui si verifica il Sinistro e pagabile per i giorni al netto della Franchigia.
Franchigia	Giorni in cui si è verificato il Sinistro che rimangono a carico dell'Assicurato.
Indennizzo	Somma dovuta, secondo le condizioni previste in contratto, dalla Compagnia all'Assicurato in caso di Sinistro, calcolata moltiplicando la Diaria pattuita per il numero dei giorni in cui si è verificato il Sinistro, al netto dei giorni di Franchigia.
Intermediario	La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. Sono intermediari, a titolo esemplificativo, agenti assicurativi, broker e i loro collaboratori.
Modello metereologico	L'insieme di equazioni sviluppato dall'Oracolo che verrà utilizzato per quantificare le precipitazioni piovose verificatesi e per la determinazione dell'Indennizzo.
Oracolo Primario	Soggetto terzo rispetto alla compagnia che certifica i dati provenienti dal Modello meteorologico. L'Oracolo di riferimento di questa Polizza sarà Radarmeteo S.r.l., via IV Novembre, 117 Carrare (PD) – P. IVA 04172760284. https://www.radarmeteo.com/ .

Oracolo Secondario	Soggetto che interviene nel caso di indisponibilità delle informazioni da parte dell'Oracolo primario. L'Oracolo Secondario di riferimento di questa Polizza sarà ERA5, prodotto del programma Europeo Copernicus, https://cds.climate.copernicus.eu .
Parametro	Soglia indicata in millimetri (mm) di precipitazioni piovose, verificatesi nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 14 di ogni singola giornata, al di sopra della quale si considera avvenuto il Sinistro.
Periodo di Copertura	Periodo durante il quale la garanzia opera.
Polizza	Documento probatorio del contratto di assicurazione, ai sensi dell'articolo 1888 del Codice civile, che viene sottoscritto dalle parti e riepiloga le specifiche condizioni applicabili allo stesso.
Servizi di Balneazione	Le forniture di lettini e ombrelloni per uso giornaliero, con esclusione di servizi diversi (ad es. ristorazione o attività ludiche).
Sinistro	Precipitazioni piovose superiori al Parametro, avvenute nell'arco della fascia oraria compresa fra le ore 8 e le ore 14 di una singola giornata compresa nel Periodo di Copertura, rilevate dall'Oracolo.

Norme comuni

Art. 1.1 Decorrenza e durata dell'assicurazione

L'assicurazione decorre dalle ore 00:00 del giorno indicato nella Polizza e dura sino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno di copertura indicato nella Polizza, secondo la soluzione scelta dall'Assicurato (come indicato nell'Art. 2.2 - Soluzioni acquistabili per il periodo di copertura).

Il contratto si intende perfezionato con il corretto pagamento del premio direttamente alla Compagnia oppure all'Intermediario. Il premio è già comprensivo di imposte e può essere pagato:

1. attraverso assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Compagnia oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
2. attraverso ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto;
3. denaro contante, con i limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 1.2 Dichiarazioni inesatte e reticenze

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato in merito alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894, e 1898 C.C.

Nel corso del rapporto l'Assicurato è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali chiusure dello stabilimento nei giorni rientranti nel Periodo di Copertura (es. chiusura per ipotesi di lutto/evento straordinario).

Art. 1.3 Oneri fiscali

Il premio richiesto è comprensivo delle imposte indicate nella Polizza.

Art. 1.4 Modifiche dell'assicurazione e foro competente

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, la validità e l'esecuzione del presente contratto, è competente l'autorità giudiziaria del luogo in cui l'Assicurato ha la residenza o ha eletto domicilio (se persona fisica) o ha la propria sede legale (se persona giuridica).

Art. 1.5 Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del diritto all'indennizzo o la ripetibilità di quello eventualmente pagato.

Art. 1.6 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si applica la legislazione italiana.

Art. 1.7 Comunicazioni

Ogni comunicazione indirizzata alla Compagnia deve avvenire ai seguenti recapiti:

sede: via Mecenate, 90 – 20138 Milano;

Pec: revo@pec.revoinsurance.com;

Mail: info.revo@revoinsurance.com

REVO ParametricXProtezione Estate Copertura Perdite Pecuniarie

Art. 2.1 Oggetto e parametri di determinazione del Sinistro

La copertura assicurativa indennizza, nei limiti della Diaria indicata in Polizza, l'Assicurato per la mancata vendita di ingressi giornalieri per Servizi di Balneazione causata dai Sinistri avvenuti nel Periodo di Copertura, in eccesso ai giorni di Franchigia, se prevista. Trattandosi di una polizza parametrica, il Sinistro si considera avvenuto al superamento del Parametro attestato dall'Oracolo identificato in Polizza. Il Parametro si compone dei seguenti elementi:

- evento meteorologico: precipitazioni piovose;
- millimetri di pioggia: come indicato nella Polizza;
- fascia oraria: compresa fra le 8:00 e le 14:00.

L'oracolo è il Soggetto che certifica i dati provenienti dal Modello meteorologico. Nel caso in cui l'Oracolo Primario non sia disponibile si ricorrerà all'utilizzo di un Oracolo Secondario.

Art. 2.2 Soluzioni acquistabili per il Periodo di Copertura

L'Assicurato può scegliere alternativamente tra le seguenti soluzioni:

- "Weekend", nella quale il Periodo di Copertura coincide con tutti i sabati e le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre oltre che con i giorni 14-15-16 agosto;
- "Flex", dove il Periodo di Copertura è costituito dalle singole giornate di copertura selezionate dall'Assicurato. Il massimo Periodo di Copertura selezionabile è quello che coincide con il periodo di apertura dello stabilimento balneare.

Art. 2.4 Indennizzo

Al verificarsi di ogni Sinistro in eccesso alla Franchigia, la Compagnia riconosce in favore dell'Assicurato la Diaria indicata nella Polizza. La Diaria viene calcolata dalla Compagnia sulla base delle informazioni fornite dall'Assicurato in fase di quotazione. Al momento della sottoscrizione l'Assicurato può ridurre la Diaria calcolata dalla Compagnia trattenendo una quota parte del rischio (per ulteriori dettagli si veda l'art. 2.7 - *Criteri di determinazione del valore assicurato*).



A titolo esemplificativo, consideriamo un Assicurato che seleziona come Periodo di Copertura la settimana compresa fra il 10 ed il 17 agosto e che noleggia mediamente 50 ombrelloni al giorno (ed i pertinenti lettini) nel corso di quella settimana per un prezzo medio di 30 euro.

Assumendo, per semplicità, che la polizza non preveda alcuna Franchigia e che l'Assicurato scelga di coprire il massimo assicurabile, ovvero il 70% dei propri ricavi derivanti dalla vendita di servizi giornalieri, la Compagnia liquiderà all'Assicurato per ogni Sinistro una Diaria pari al numero di ombrelloni per il prezzo medio per la quota oggetto di copertura, ovvero pari a $50 \times 30 \times 70\% = 1.050$ euro. L'insieme delle Diarie liquidate costituisce l'Indennizzo.

Cosa non è assicurato e quali sono le limitazioni di copertura

Art. 2.5 Esclusione dell'assicurazione



La copertura assicurativa non opera nei seguenti casi:

- a) mancata vendita di ingressi giornalieri per Servizi di Balneazione per cause diverse dal Sinistro durante il Periodo di Copertura;
- b) qualsiasi evento naturale e/o meteorologico diverso dalle precipitazioni piovose (esempio grandine) verificatesi nella fascia oraria compresa fra le 8:00 e le 14:00;
- c) Mancata vendita di servizi diversi o accessori a quelli di balneazione.

Art. 2.6 Franchigia



Potrà essere applicata una Franchigia che verrà indicata nella Polizza.



A titolo esemplificativo, assumendo ancora una volta che l'Assicurato abbia selezionato come Periodo di Copertura la settimana compresa fra il 10 ed il 17 agosto e che la polizza preveda 1 giorno di Franchigia, il primo Sinistro non verrà considerato ai fini del calcolo dell'Indennizzo.

Criteri di operatività della copertura assicurativa

Art. 2.7 Criteri di determinazione del valore assicurato



L'Assicurato può scegliere di coprire una quota del proprio rischio fino al 70% della Diaria calcolata dalla Compagnia.

A titolo esemplificativo riprendiamo l'esempio dell'Assicurato che seleziona come Periodo di Copertura la settimana compresa fra il 10 ed il 17 agosto e che noleggia mediamente 50 ombrelloni (ed i pertinenti lettini) al giorno nel corso di quella settimana per un prezzo medio di 30 euro. Data la Diaria di 1.050 euro calcolata dalla Compagnia (come descritto nell'art. 2.4 – *Indennizzo*), l'Assicurato potrà ridurre liberamente l'importo della Diaria e, di conseguenza, il premio.

Il valore assicurato è pari al totale dei ricavi derivanti dalla vendita di servizi giornalieri relativi al Periodo di Copertura.

Art. 2.8 Ambito territoriale

La copertura assicurativa è valida in tutto il territorio italiano.

Liquidazione dell'indennizzo

Art. 2.9 Modalità di liquidazione dell'Indennizzo

Per ogni Sinistro certificato dall'Oracolo in eccesso alla Franchigia, l'Assicurato riceverà una comunicazione, entro 5 giorni lavorativi, attraverso i contatti forniti nella Polizza con il quale la Compagnia comunica l'avvenuta liquidazione della Diaria mediante bonifico alle coordinate bancarie dell'Assicurato riportate nella Polizza. Solo nel caso in cui sia necessario ricorrere all'Oracolo Secondario i tempi di liquidazione passano a 10 giorni lavorativi.

Art. 2.10 Obblighi dell'assicurato



L'Assicurato si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei propri recapiti e delle coordinate bancarie riportate nella Polizza ai fini della liquidazione dell'Indennizzo.

Contatti utili

Per **informazioni, comunicazioni in merito alla polizza** l'Assicurato può contattare:

- L'Intermediario a cui è assegnata la polizza, i cui riferimenti sono nella copertina della polizza stessa;
- REVO Insurance S.p.A.
Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona
Sede operativa: via Mecenate 90, 20138 Milano
Tel. 02 92885700
Fax. 02 92885749
Email: info.revo@revoinsurance.com
PEC: revo@pec.revoinsurance.com
Sito web: www.revoinsurance.com